

Anno di prova: procedure finali e novità

Licia Cianfriglia e Lucia Presilla

Indice

- Riferimenti normativi
- Comitato di valutazione
- Servizio, formazione, portfolio
- Valutazione del percorso
- Neoassunti da concorso ordinario; art. 59 c. 9-bis DL 73/2021
- Neoassunti da art. 59 c. 4 DL 73/2021; art. 5-ter DL 228/2021
- Neoassunti da art. 5, c. 5 e ss. DL 44/2023
- Alcuni quesiti



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

Riferimenti normativi





Norme principali

- **Decreto Legislativo 297/1994, art. 11**
- **Legge 107/2015**
- **Decreto Legislativo 59/2017**
- **Decreto Ministeriale 850/2015**
- **Decreto Ministeriale 226/2022**
- **Nota ministeriale 65741 del 07/11/2023**
- DL 73/2021, art. 59 - concorso straordinario 2022, docenti da GPS su posti comuni e sostegno a.s. 2021/22
- DL 228/2021, art. 5-ter - docenti da GPS su posti di sostegno a.s. 2022/23
- DM 242/2021 - prova disciplinare
- DM108/2022 - 5 CFU
- DM188/2022 - prova disciplinare
- DL 44/2023 - docenti da GPS su posti sostegno a.s. 2023/24
- DM 119/2023 - lezione simulata

Normativa immissioni in ruolo

Decreto-legge	Decreto ministeriale applicativo	Procedura
DL 73 del 25/05/2021, art. 59 co. 4-9	DM 242 del 30/07/2021	Prova disciplinare
DL 73 del 25/05/2021, art. 59 co. 9-bis	DM 108 del 28/04/2022	5 CFU
DL 228 del 30/12/2021, art. 5-ter	DM 188 del 21/07/2022	Prova disciplinare
DL 44 del 22/04/2023, art. 5 co. 5 e ss.	DM 119 del 15/06/2023	Lezione simulata

Legge 107/15 art. 1 cc. 115 e segg.

115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al **periodo di formazione e di prova**, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo

116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo **svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche**

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a **valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione** istituito ai sensi dell'art. 11 del TU D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, **sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor**


Legge 107/15 art. 1 cc. 115 e segg.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. **In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.**

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Comitato di valutazione



Comitato di valutazione: **come si compone**

D. Lgs 297/94, art. 11
(come riformato
dal co. 129 della
L.107/2015)

Il comitato per la valutazione dei docenti, istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, è disciplinato dal comma 129 della legge n. 107 del 2015 che ha novellato l'articolo 11 del D. Lgs 297/94.

È **presieduto dal Dirigente Scolastico** ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) **tre docenti**, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;
- b) **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione; **un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori**, per il secondo, scelti dal consiglio di istituto;
- c) **un componente esterno** individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

Il comitato di valutazione dura in carica **tre anni**

Comitato di valutazione: **configurazioni**

organo composto in forma plenaria

individua i **criteri per la valorizzazione** dei docenti
valuta il servizio del personale docente di cui all'art. 448 del D.Lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato
esercita le competenze per la **riabilitazione** del personale docente di cui all'art. 501 del D.Lgs. 297/94

organo composto da DS, docenti del comitato e tutor

esprime il proprio parere sul **superamento del periodo di formazione e di prova** per il personale docente ed educativo

organo composto da DS, docenti del comitato, tutor e componente esterno

l'art. 5, c. 8, del D.L. 44/2023, convertito con L. 74/2023, prevede che i docenti neoimmessi svolgano una **lezione simulata** dinanzi al comitato di valutazione integrato da un **componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale** tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici

DM 226/2022

Disposizioni comuni del percorso di formazione e prova
del personale neoassunto

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni del DM 850/2015



Chi è **tenuto** all'anno di prova

Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:


- i docenti che si trovano al **primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato**, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la **proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti**. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
- i docenti per i quali sia stato disposto il **passaggio di ruolo**
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D. Lgs. 59/2017 che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato

Chi **non è tenuto** all'anno di prova

La nota ministeriale 65741 del 07/11/2023 precisa le seguenti fattispecie:

- Docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o percorso FIT ex DDG n.85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno
- Che abbiano ottenuto il rientro in un ruolo precedente, per il quale abbiano già svolto l'anno di prova
- Già immessi in ruolo con riserva con superamento dell'anno di prova, nuovamente assunti per il medesimo ordine e grado
- Che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno o viceversa nello stesso grado
- Che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola

Servizio Formazione Portfolio



Servizi utili

Almeno 180 giorni di servizio

- Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del **servizio effettivamente prestato** per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Sono computabili nei centottanta giorni **tutte le attività connesse al servizio scolastico** ivi compresi:
 - i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini, ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo frui
 - il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Almeno 120 di attività didattiche

- Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i **giorni effettivi di insegnamento** sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per **ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica**, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali

I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono **proporzionalmente ridotti** per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto

Proroga dell'anno di prova

- La Legge n. 107/2015, occupandosi dell'anno di formazione è prova, non ha innovato nulla in merito al **mancato superamento del periodo di prova per mancata prestazione dei giorni effettivi richiesti (180 di cui almeno 120 nelle attività didattiche)**
 - pertanto, in questa ipotesi, **continua a non sussistere un limite massimo di proroghe del periodo di prova**
- Ovviamente il mancato servizio effettivo deve essere giustificato e riconducibile periodo di congedi ed aspettative a qualsiasi titolo concessi
- Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio **è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca**, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in **tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente** (v. Nota 36167 del 05/11/2015 e comma 5 art. 438 del TU D.Lgs. 297/94):
 - Ferie e recupero festività
 - Assenze per malattia
 - Astensione obbligatoria per maternità (eccetto primo mese), astensione facoltativa, congedo parentale
 - Permessi retribuiti e altre tipologie di assenza (L 104/1992, permessi elettorali, ...)
 - Aspettative

Ripetizione dell'anno di prova

- In caso di **mancato superamento del test finale o di valutazione negativa** del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua **un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile**
 - in tal caso il **dirigente emette un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova**, indicante le criticità emerse e le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard formativi richiesti per la conferma in ruolo
- Durante l'anno di ripetizione è disposta obbligatoriamente una **verifica da parte di un dirigente tecnico**, per assumere ogni elemento utile alla valutazione dell'idoneità del docente. La **relazione del DT** sarà esaminata dal Comitato di valutazione insieme al resto della documentazione per l'espressione del parere,
 - il **dirigente** nell'emettere il **provvedimento motivato di conferma in ruolo** terrà conto del parere del CV, discostandosene se necessario con adeguata motivazione

Corte di Cassazione n. 5546/2021

Compiuto l'anno di formazione, **in caso di esito negativo della prova, la proroga è concessa, a tenore dell'art. 439, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione sicché non vi è la esigenza di una durata minima**; non restano irrilevanti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell'anno iniziale, sulla base di almeno 180 giorni di lavoro effettivo, tanto che la norma testualmente si riferisce ad elementi di valutazione "maggiori" e non ad una valutazione "nuova", in relazione alla quale soltanto si porrebbe l'esigenza di un periodo minimo di prova.

Ancora sotto il profilo letterale, si osserva che in caso di esito sfavorevole della prova è prevista dall'art. 439, in alternativa alla dispensa dal servizio, la proroga di un altro anno scolastico, senza fare riferimento ad ulteriori possibilità di proroga. In questo senso deve essere interpretata anche la disposizione della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 119, vigente al tempo della dispensa, secondo cui "in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile". La esclusione del rinnovo rende palese una disposizione già contenuta nella normativa precedente.

Dal principio esposto consegue la irrilevanza delle ragioni per le quali l'odierno ricorrente nel secondo anno scolastico non compiva i 180 giorni di servizio effettivo (e, pertanto, della dedotta malattia).

Ripetizione anno di prova: caso particolare

In caso di ripetizione dell'anno di prova, **se nel corso del secondo anno il docente non raggiunge il requisito del servizio utile**, anche qualora si trovasse al termine dell'anno in assenza per malattia:

- **deve comunque essere valutato**, a prescindere dal raggiungimento dei servizi utili di cui all'art. 3 D.M. n. 226/2022
- **la relazione ispettiva deve essere comunque acquisita**, come disposto dall'art. 14, c. 4 dello stesso decreto ministeriale
- **la valutazione del comitato di valutazione dovrà essere operata** alla luce dei "maggiori" elementi raccolti nel, seppur breve, periodo in cui il docente ha prestato servizio
- **se gli elementi raccolti saranno scarsi o addirittura nulli**, non essendoci ulteriori elementi da aggiungere alla valutazione operata nel corso del primo periodo di formazione e prova il comitato di valutazione **non potrà che riconfermare la valutazione negativa già affermata in esito al primo anno** (l'obbligo formativo non viene meno nel secondo periodo di formazione e prova e può ritenersi di nuovo non ottemperato lo standard professionale di cui all'art. 4, c. 1, lettera e) DM 226/2022)

Percorso di formazione

bilancio di competenze iniziale

- Analisi dei bisogni formativi
- Autovalutazione strutturata

patto per lo sviluppo professionale

- Obiettivi di sviluppo delle competenze

bilancio di competenze finale

- Progressi di professionalità
- Ipotesi di sviluppo futuro

Attività formative - 50 ore



Percorso di formazione: novità

Il DL 19/2024, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR", convertito in legge 56/2024, con l'art. 14 modifica il D.Lgs 59/2017, introducendo all'art. 18 il comma 1-bis:

"A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad **almeno il 20 per cento delle ore** complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle **linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR**" (finanziamenti PNRR ricevuti in base ai DD.MM. 65 e 66/2023)

La Nota MIM prot. n. 67715 del 13/05/2024 chiarisce come segue:

"Al riguardo si fa presente che, in considerazione dell'emanazione del suddetto decreto in un periodo già considerevolmente avanzato del percorso di formazione e di prova, di cui al citato DM 226/2022, **qualora le attività formative siano state già concluse o sia residuato un numero di ore insufficienti, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 la mancata frequenza** delle attività previste dal richiamato decreto legge **non pregiudica la validità del percorso formativo"**

Portfolio professionale

Predisposizione di un **PORTFOLIO PROFESSIONALE** digitale:

- Curriculum professionale
- Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica
- Realizzazione di bilancio conclusivo e previsione di un piano di sviluppo professionale



Docente **Tutor**

il DS designa i docenti TUTOR, sentito il Collegio dei docenti, all'inizio dell'anno scolastico

- ciascun tutor segue max tre docenti
- stessa classe di concorso del docente neo immesso (oppure classe affine o area disciplinare)

il TUTOR ha compiti di accoglienza, accompagnamento, ascolto, consulenza, collaborazione

- predisponde momenti di reciproca osservazione
- può elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento

ai TUTOR sono riconosciuti:

- un compenso economico dal MOF
- una specifica attestazione dell'attività svolta inserita nel curriculum professionale

Valutazione del percorso di formazione



La verifica degli *standard* professionali

L'art. 4 co. 1 del DM 226/2022 precisa gli **standard** riferiti agli ambiti della professione docente:

- a) possesso ed esercizio delle competenze **culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche**, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti
- b) possesso ed esercizio delle competenze **relazionali, organizzative e gestionali**
- c) possesso ed esercizio delle competenze **di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione** (*)
- d) **osservanza dei doveri** connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente
- e) **partecipazione alle attività formative** e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti

(*) **NOVITA'** rispetto al DM
850/2015



La verifica degli standard professionali

Nel corso del periodo di formazione e prova è prevista la verifica del possesso ed esercizio delle *competenze relazionali, organizzative e gestionali* (art. 4 co. 1 lettera b) mediante valutazione:

- della **capacità collaborativa** nei contesti didattici, progettuali, collegiali
- dell'abilità di affrontare **situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali**
- della **partecipazione attiva**
- del **sostegno ai piani di miglioramento** dell'istituzione scolastica

Procedure per la valutazione del percorso



TOOLKIT

<https://neoassunti.indire.it/toolkit/>

al termine dell'anno scolastico il DS convoca il Comitato di valutazione


- colloquio
- test finale

il Comitato si riunisce per l'espressione del parere

- il parere è obbligatorio ma non vincolante
- il mancato superamento del test finale comporta il mancato superamento del percorso

il DS valuta il percorso sulla base dell'istruttoria compiuta e del parere del Comitato

- emette i provvedimenti **entro il 31 agosto**
- il DS visita le classi dei docenti neo immessi almeno una volta nel corso del periodo di prova in servizio



L'osservazione del dirigente

Al fine di guidare e documentare l'attività di osservazione da parte del dirigente e anche quella di osservazione tra pari (tutor e docente neoassunto) **il DM 226/2022 prevede un Allegato A contenente i criteri di osservazione e successiva valutazione**

Si consiglia di effettuare "almeno" un'osservazione in classe (meglio più di una nei casi in cui si abbia il sentore di criticità)

L'assenza di osservazione da parte del dirigente può inficiare, nel caso di ricorso dell'interessato, un eventuale provvedimento di valutazione negativa e non conferma nei ruoli della docenza

La valutazione del percorso

NOVITA' art. 4 co. 2 - *Il percorso di formazione e prova è altresì finalizzato ad accettare e verificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, co. 1, del D.Lgs 59/2017, la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, particolarmente negli ambiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significativi*

L'**allegato A** struttura i **momenti di osservazione in classe** da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell'attività didattica del docente neo-immesso.

Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.

Il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la **verifica delle competenze didattiche pratiche** (accertamento di cui all'articolo 4, comma 2) del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio **attraverso il colloquio, nell'ambito del quale è svolto il test finale**, che consiste, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Decreto, "nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova".

Il colloquio

Il **colloquio** prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all'Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente allo stesso Comitato.

Di cosa tener conto ai fini valutativi:

- degli **elementi contestuali** che hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a "raccontare" e a "raccontarsi" al Comitato
- delle **evidenze della capacità didattica**, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell'Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale

Nella sua formulazione, il **test** verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

-Concorso ordinario
-art. 59 c. 9-bis DL 73/2021

1

Neoassunti da concorso ordinario, concorso straordinario ex D.D. 510/2020 e procedure straordinarie precedenti, da GAE o ex art. 59, c.9-bis, D.L. 73/2021

Tipologia di valutazione

Art. 13 D.M. 226/2022:

- 1. Colloquio** innanzi al Comitato di valutazione
- 2. Test finale:** "discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova"

ATTENZIONE: gli immessi ai sensi dell'art. 59, c. 9-bis, DL 73/2021 devono aver conseguito l'attestazione di svolgimento del percorso da 5 CFU

Tempistiche

Colloquio e test finale avvengono **contestualmente** "al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell'intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche -compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico" (art.13, c. 1, DM 226/2022) e dunque con termine ultimo al **31 agosto 2024**

COM. di VALUTAZIONE (art. 11, c. 4, D. Lgs. 297/1994):

- DS
- tre docenti dell'istituzione scolastica
- docente **tutor**

- art. 59 c. 4 DL 73/2021
- art. 5-ter DL 228/2021

2

Neoassunti ai sensi dell'art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 o ai sensi dell'art. 5-ter, D.L. 228/2021

Tipologia di valutazione

Art. 13 D.M. 226/2022:

1. **Colloquio** innanzi al Comitato di valutazione
2. **Test finale**: "discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova"
3. **Prova disciplinare**, ai sensi dell'art. 8, del DM 188/2022

Tempistiche

Colloquio e test finale avvengono **contestualmente**.

All'esito, i docenti che abbiano superato positivamente il periodo di formazione e prova vengono ammessi alla **prova disciplinare**

In deroga ai termini sopra previsti, tutta la procedura (inclusa la prova disciplinare) deve essere conclusa entro il **31 luglio 2024**

COM. di VALUTAZIONE (art. 11, c. 4, D. Lgs.

297/1994):

- DS
- tre docenti dell'istituzione scolastica
- docente **tutor**

Prova disciplinare - DM 188/2022

- La **prova disciplinare** consiste in un **colloquio di idoneità volto a verificare**, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al DM 325/2021 per infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al DM 326/2021 per secondaria di I e II grado, **il possesso e corretto esercizio**, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, **delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata** che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione
- QUADRI DI RIFERIMENTO
- Lo svolgimento delle prove si conclude **entro il mese di luglio**
- L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali almeno **dieci giorni prima** della data di svolgimento tramite avviso
- Il colloquio si conclude con un **giudizio di idoneità o di non idoneità**
- La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare

art. 5, c. 5 e ss. DL 44/2023

3

Neoassunti ai sensi dell'art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023

COM. di VALUTAZIONE (art. 11, c. 4, D.Lgs. 297/1994 + DL 44/2023 art. 5 co. 8):

- DS
- tre docenti dell'istituzione scolastica
- docente **tutor**
- per la lezione simulata, è integrato da un **componente esterno** individuato dall'USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici

Tipologia di valutazione

Art. 13 D.M. 226/2022:

1. **Colloquio** innanzi al Comitato di valutazione
2. **Test finale**: "discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova"
3. **Lezione simulata**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, DM 119/2023

Tempistiche

Colloquio e test finale avvengono **contestualmente**.

All'esito, i docenti che abbiano superato positivamente il percorso di formazione e prova vengono ammessi alla **lezione simulata**. Ai sensi dell'art. 8, co. 3 del DM 119/2023, "il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal DS della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova".

In deroga ai termini ordinari previsti, tutta la procedura (inclusa la lezione simulata) deve essere conclusa **entro il 15 luglio 2024**

Lezione simulata - DM 119/2023

- La **lezione simulata** è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al DM 325/2021 per infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al DM 326/2021 per secondaria di I e II grado, **il possesso e corretto esercizio**, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, **delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva** che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni - [QUADRI DI RIFERIMENTO](#)
- Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude **entro il 15 luglio 2024**
- Il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal DS della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno **5 giorni prima** della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato **24 ore prima** dello svolgimento della prova
- La lezione simulata si conclude con un **giudizio di idoneità o di non idoneità**
- La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura il candidato che non superi positivamente la prova consistente in una lezione simulata

Quesiti



Alcuni quesiti

Se un neoassunto non supera nemmeno il secondo periodo di prova, può ancora lavorare come supplente?

Non può insegnare come supplente, nella stessa classe di concorso o tipologia di posto in cui è stato immesso in ruolo ed ha svolto la prova, poiché non può accedere alla relativa graduatoria provinciale e alle graduatorie di istituto collegate

Il Comitato di valutazione opera come collegio perfetto?

No, può funzionare anche senza il "collegio perfetto", cioè anche in caso di assenza di uno o più dei suoi membri. Diversamente, la legge avrebbe dovuto prevedere l'obbligatorietà dell'individuazione di membri supplenti.

Docente tutor della classe di concorso del neoassunto si assenta fino alla fine dell'anno. Che fare?

Il docente tutor è individuato dal DS preferibilmente tra i docenti della stessa disciplina, ma può essere anche selezionato in altra area disciplinare affine.

Alcuni quesiti

Neoassunto non ottiene valutazione positiva dal comitato: può accedere alla lezione simulata?


No. Solo se si ottiene, secondo le regole ordinarie (ovvero in base alla disciplina contenuta nel DM 226/2022), una valutazione positiva del percorso annuale di prova in servizio, si accede alla lezione simulata. Nell'ipotesi di valutazione negativa o di rinvio dello stesso, il docente non accede alla lezione simulata.

Quali giorni possono essere conteggiati nei 120 utili di servizio didattico?

Si considerano i giorni effettivi di docenza e i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica: valutative, progettuali, formative e collegiali (art. 3 co. 3 del DM 226/2022).

- Qualora tra il termine delle lezioni e la conclusione dell'anno scolastico siano previste attività preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica, anche tali giorni entrano nel computo dei 120

Occorre considerare le indicazioni del proprio USR. A tale proposito, la posizione espressa la nota USR Piemonte n.17229/2022 non appare generalizzabile («se l'Istituzione scolastica articola l'attività didattica su 5 gg, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l'orario del docente è articolato su 4 gg, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non va conteggiato»)



Grazie!



Licia Cianfriglia - Lucia Presilla



cianfriglia@anp.it - presilla@anp.it



www.anp.it